

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI ASSOCIATI A.I.A.C.

approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale A.I.A.C. riunitosi il 29 giugno 2016

Art. 1.

Formazione professionale continua

Il presente regolamento disciplina le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua da parte dell'Associato A.I.A.C., nonché la gestione e l'organizzazione delle attività formative.

Art. 2.

Aggiornamento e formazione

La formazione continua consiste in attività di aggiornamento prevalentemente dirette all'adeguamento e all'approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale

Art. 3.

Le attività formative

1. L'attività di aggiornamento è svolta mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni a rilevanza nazionale, regionale e locale nelle materie indicate nel Decreto Ministeriale recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali.

Art. 4.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

- a) per "Decreto Ministeriale" si intende il D.M. 140/2014, recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali;
- b) per "attività formativa" si intende ogni attività promossa, organizzata o prevista ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di formazione, che comprende sia le attività di aggiornamento che le attività di formazione;
- c) l' "Ora di Formazione" (OF) è l'unità di misura del carico di studio e dell'impegno necessario per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua e della rilevanza dell'attività formativa in relazione alle specifiche finalità previste dal presente regolamento;
- d) il "periodo formativo" è l'arco temporale entro il quale si valuta lo sviluppo della formazione del professionista, che assolve all'obbligo formativo acquisendo le OF richieste;
- e) per "FAD" si intende la "Formazione A Distanza", ovvero attività formative svolte anche con modalità telematiche, salvo l'esame finale, che si svolge nella sede individuata dal Responsabile Scientifico;



- f) Il Consiglio Direttivo Nazionale, di concerto con il Responsabile Scientifico, accerta la sussistenza dei requisiti previsti affinché un'attività si possa considerare formativa ai fini dell'obbligo di formazione continua ex. L. 220/2012 e D.M. 140/2014;
- g) il "P.O.F." è il "Piano Offerta Formativa";
- h) il Responsabile Scientifico è il professionista che, in seno all'Associazione, verifica il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei formatori tramite riscontro documentale ed il rispetto e la sussistenza dei requisiti previsti perché un'attività si possa considerare formativa ai fini dell'obbligo di formazione continua. Il Responsabile Scientifico è altresì colui che attesta il superamento con profitto di un esame finale sui contenuti del corso di formazione e di aggiornamento seguito dai partecipanti (art. 4 D.M. 140/2014).

Art. 5.

Obbligo formativo e modalità di adempimento

1. L'Associato ha l'obbligo di curare la competenza professionale mediante la partecipazione ad attività formative ai sensi del D.M. 140/2014 e secondo le disposizioni del presente regolamento nell'interesse del cliente e della collettività.
2. L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo Associativo Nazionale A.I.A.C., a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività professionale.
3. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo potrà essere altresì riconosciuta la validità di attività formativa svolta presso altri enti, sul territorio nazionale, purché l'Associato lo comunichi, in forma scritta, all'Associazione prima dell'inizio del corso e dimostri che lo stesso risponda ai requisiti ed agli adempimenti richiesti dall'art. 5 co. 4 del decreto ministeriale e, successivamente, entro e non oltre il periodo formativo, che abbia svolto e superato l'esame finale. Ove l'Associato decida di optare per la FAD, dovrà dimostrare altresì di aver sostenuto l'esame finale in aula.

Art. 6.

Libertà di formazione

1. Ogni Associato ha diritto di scegliere liberamente le attività formative alle quali partecipare in relazione alle proprie esigenze di aggiornamento e formazione professionali.
2. La libertà di scelta delle attività formative concerne le attività formative organizzate su tutto il territorio italiano.
3. Ogni Associato non pertanto è vincolato a frequentare i corsi che si svolgono nella propria Sede Provinciale A.I.A.C. di riferimento, ben potendo decidere, in relazione alle proprie esigenze di formazione e professionali, di frequentare corsi che si svolgono in tutte le Sedi Provinciali A.I.A.C. presenti sul territorio nazionale.
4. Ogni Associato, in relazione alle proprie esigenze di aggiornamento e formazione professionali, non è vincolato a frequentare i corsi in ambito associativo, fermo restando il rispetto di quanto disposto dal precedente ART. 5, comma 3.



Art. 7.

Promozione e Coordinamento

1. A.I.A.C. promuove e coordina l'attività di formazione continua anche avvalendosi della collaborazione con Università, Enti di Formazione, Aziende e ne controlla lo svolgimento ai fini del miglioramento e del perfezionamento delle competenze professionali, assicurando uniformità di riconoscimento delle OF sul territorio nazionale.

Art. 8. Contenuto dell'obbligo formativo

1. Integrale assolvimento dell'obbligo formativo la partecipazione effettiva e documentata alle attività formative riconosciute dall'Associazione.
2. L'obbligo di "formazione continua" comincia a decorrere dal 9 ottobre successivo alla data di iscrizione all'Albo Associativo Nazionale A.I.A.C., fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 bis. Disp. att. c.c., o dal 9 ottobre successivo alla data di conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione.
3. Il periodo di valutazione dell'obbligo di formazione ha durata annuale.
4. L'associato deve conseguire, nell'arco del periodo formativo, almeno n. 15 (quindici) Ore di Formazione.
5. È consentita la compensazione delle OF maturate nel corso dell'anno e nella misura massima di n. 5 (cinque) ore di formazione per anno. La compensazione può essere operata tra annualità consecutive.
6. Il numero di ore formative conseguite in modalità Formazione a distanza o e-learning non può superare il limite del cinquanta per cento (50%) del totale delle ore di formazione. Eventuali deroghe a questa previsione saranno valutate, su richiesta dell'interessato, caso per caso dal Presidente Nazionale A.I.A.C. .

Art. 9.

Protocolli d'intesa

1. A.I.A.C., per il perseguimento delle finalità del presente regolamento, promuove la stipula di convenzioni e protocolli a livello nazionale, allo scopo di agevolare l'accesso alla formazione continua mediante l'ampliamento dell'offerta formativa.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento verrà pubblicato nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale dell'Associazione A.I.A.C., www.aiacondomini.it ed entrerà in vigore il 1° luglio 2016.
2. Sono fatti salvi, ai fini della maturazione delle ore di formazione, gli eventi già accreditati secondo le disposizioni previgenti.
3. L'attestato di formazione continua potrà essere rilasciato al conseguimento delle totali 15 OF.
4. Nelle more dell'assolvimento dell'obbligo formativo annuale, su richiesta dell'interessato, potrà essere rilasciata idonea certificazione che attesti la partecipazione a singoli eventi o moduli con la specifica delle OF effettivamente frequentate ed il superamento delle relative prove d'esame ai sensi del D.M. 140/2014.



Il Consiglio Direttivo A.I.A.C.

A.I.A.C.

Associazione Italiana Amministratori di Condominio

Via delle Bettole n. 34

25134 Brescia

Cod. Fisc. 98155420171

